



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

CHIARA GRAZIOSI
FRANCESCA FIECONI
GIUSEPPE CRICENTI
PAOLO PORRECA
MARILENA GORGONI

Presidente
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere
Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA' SANITARIA Ud.11/12/2025 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12732/2023 R.G. proposto da:

[redacted] e [redacted] rappresentate e difese dall'avvocato
[redacted] unitamente all'avvocato [redacted]

-ricorrente-

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]
[redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] e [redacted],
rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted]

-controricorrenti-



avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7730/2022 depositata il 30/11/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI:

FATTI DI CAUSA

[REDACTED], da anni affetta da fibrosi cistica e ricoverata quando ne aveva diciotto all'[REDACTED], nel reparto specializzato per tale patologia, decedeva a causa di una infezione contratta durante il ricovero.

La madre [REDACTED] in proprio e quale genitore della vittima, conveniva davanti al Tribunale di Roma l'[REDACTED] e [REDACTED], responsabile del suddetto reparto. Nel corso del giudizio l'attrice decedeva e le sono subentravano gli eredi, attuali ricorrenti.

Il Tribunale, espletata consulenza tecnica, ha negato il risarcimento, con decisione confermata poi dalla Corte d'appello di Roma.

Ricorrono per cassazione i suddetti eredi, con tre motivi di ricorso illustrati anche con memoria; resistono con unico controricorso e memoria sia la [REDACTED] che l'[REDACTED]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La *ratio* della decisione impugnata.

Ad avviso della Corte di Appello, i ricorrenti hanno introdotto in secondo grado una domanda nuova, ossia quella della responsabilità dell'Ospedale per la mancata adozione di misure ambientali atte a prevenire il contagio, mentre in primo grado sarebbe stata proposta domanda, verso entrambi i convenuti, per la mancata adozione di cautele volte a prevenire il contagio. Considerando solo la prima domanda, dunque, quella di responsabilità per la mancata previsione del contagio (ricovero in stanza doppia, nel periodo di picco della influenza, mancata vaccinazione ecc.) i giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado che ha escluso profili di responsabilità dei medici nella morte della giovanetta.



Questa *ratio* è impugnata con tre motivi.

2.1 Il **primo motivo** prospetta violazione degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c. in quanto l'appello, almeno quanto al primo motivo, è stata dichiarato inammissibile perché, secondo la corte territoriale, avrebbe introdotto domande nuove non ammissibili.

I ricorrenti osservano che il divieto di novità in appello presuppone fatti diversi da quelli posti a base della domanda iniziale, e altresì che, dal semplice raffronto tra la loro domanda del primo grado e quella dell'appello, emerge perfetta coincidenza di quei fatti.

In particolare, con la domanda introduttiva i ricorrenti avevano indicato quale condotta colposa il fatto di avere disposto comunque il ricovero in un periodo di circolazione della infezione (che poi ha causato la morte), di avere ricoverato la ragazza in stanza con altri e di non avere somministrato il vaccino, mentre con l'appello hanno contestato all'Ospedale (oltre che ai medici) di non avere adottato le misure per contenere l'infezione nosocomiale.

2.2 Il motivo è palesemente fondato.

Innanzitutto, va ricordato che << si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita *emendatio libelli* allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul *petitum* solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda>> (S.U. 19750/2025).

Ciò premesso, il fatto che si assume come nuovo deve costituire un avvenimento storicamente diverso da quello iniziale. Nel caso in esame si è dinanzi a una domanda iniziale che lamenta la mancata prevenzione della infezione, per via di alcune determinate condotte (ricovero nel periodo di diffusione del virus, mancata vaccinazione ecc.), mentre in appello si



lamenta ancora la mancata prevenzione della infezione, ma in rapporto a modalità diverse della condotta preventiva (ossia l'adozione di misure per evitare il contagio ospedaliero).

Inoltre, la domanda, come è ben noto, può essere modificata in uno dei suoi elementi essenziali << sempre che ... così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali>> (Cass. 12310/2015; Cass. 31078/2019; Cass. 4322/2019).

2.3 Nella fattispecie, la vicenda sostanziale è sempre rimasta all'interno del rapporto di causa tra la morte e l'infezione, e dunque dell'asserita mancata prevenzione di quest'ultima, non incidendo su di essa le modalità concrete con cui avrebbe dovuto operarsi quella prevenzione.

Pertanto, se inizialmente gli attori hanno imputato a medico e Ospedale il non avere adottato alcune cautele volte ad impedire l'infezione, in appello, quali appellanti, hanno specificato ulteriori cautele, sempre volte a prevenire lo stesso evento.

Non si è trattato, dunque, di domanda nuova, ma di domanda che ha specificato ulteriori elementi costitutivi della colpa rispetto al medesimo evento (l'infezione). Dire che l'infezione si è verificata perché non sono state rispettate le condizioni di salubrità dell'ambiente non è domanda nuova rispetto al dire che si è verificata per via della mancanza di cautele attinenti al ricovero.

3. Con il **secondo motivo** si prospetta violazione dell'art. 1218 c.c., riguardo alla infondatezza, ritenuta dalla corte territoriale, della domanda originaria; per quanto sopra si è considerato, risulta palesemente assorbito dal motivo precedente.

4.-Il **terzo motivo** prospetta violazione dell'art. 1228 c.c., assumendo i ricorrenti che vi erano ragioni per affermare la responsabilità dei sanitari, e



dunque, ex art. 1228 c.c., quella della struttura che dell'opera di quei sanitari si è servita.

Anche questa censura è evidentemente assorbita dal primo motivo.

5. Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza conseguentemente cassata, anche per le spese, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa sezione e diversa composizione.

Si dispone l'oscuramento dei nomi e dei dati personali dei ricorrenti e della controricorrente [REDACTED] sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Dispone l'oscuramento dei nomi e dei dati personali dei ricorrenti e della controricorrente [REDACTED]

Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025

Il Presidente
CHIARA GRAZIOSI

